

Il patto di Londra

Art. 1. Una convenzione militare sarà immediatamente conclusa fra gli stati maggiori generali della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia e della Russia [...].

Art. 2. Da parte sua, l'Italia s'impegna ad impiegare la totalità delle sue risorse nel perseguire la guerra in comune con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia contro tutti i loro nemici. [...]

Art. 4. Nel trattato di pace, l'Italia otterrà il Trentino, il Tirolo cisalpino con la sua frontiera geografica e naturale, e inoltre Trieste, le contee di Gorizia e di Gradisca, tutta l'Istria fino al Quarnaro comprese Volosca e le isole istriane di Cherso, Lussin, come pure le piccole isole di Plavnik, Unie, Canidole, Palazzuoli, San Pietro di Nemb, Asinello, Grnica e gli isolotti vicini (segue una nota sul tracciato della frontiera).

Art. 5. L'Italia otterrà ugualmente la provincia di Dalmazia nei limiti amministrativi attuali [...]. Essa otterrà inoltre tutte le isole situate a nord e ad ovest della Dalmazia.

Art. 6. L'Italia riceverà l'intera sovranità su Valona, l'isola di Sasseno e un territorio sufficientemente esteso per assicurare la difesa di questi punti [...].

Art. 7. [...] L'Italia sarà incaricata di rappresentare lo Stato d'Albania nelle sue relazioni con l'estero [...].

Art. 8. L'Italia riceverà l'intera sovranità sulle isole del Dodecanneso che essa occupa attualmente.

Art. 9. In una maniera generale, la Francia, la Gran Bretagna e la Russia riconoscono che l'Italia è interessata al mantenimento dell'equilibrio nel Mediterraneo e che dovrà, in caso di spartizione totale o parziale della Turchia d'Asia, ottenere una parte equa nella regione mediterranea finitima alla provincia di Adalia ove l'Italia ha già acquisito diritti e interessi che hanno formato l'oggetto di una convenzione italo-britannica [...].

Gli interessi dell'Italia saranno ugualmente presi in considerazione nel caso che l'integrità territoriale dell'Impero ottomano fosse mantenuta e delle modifiche venissero fatte alle zone d'interesse delle Potenze [...].

Art. 10. L'Italia sarà sostituita in Libia ai diritti e privilegi appartenenti attualmente al Sultano in virtù del trattato di Losanna.

Art. 11. L'Italia riceverà una parte corrispondente ai suoi sforzi e ai suoi sacrifici nell'indennità di guerra eventuale [...].

Art. 13. Nel caso che la Francia e la Gran Bretagna aumentassero i loro domini coloniali d'Africa a spese della Germania, queste due Potenze riconoscono in principio che l'Italia potrebbe esigere qualche equo compenso, segnatamente nel regolamento in suo favore delle questioni concernenti le frontiere delle colonie italiane dell'Eritrea, della Somalia e della Libia e delle colonie vicine della Francia e della Gran Bretagna [...].

Art. 16. Il presente accordo sarà tenuto segreto. L'adesione dell'Italia alla dichiarazione del 5 settembre 1914 sarà solo resa pubblica subito dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia o contro di essa. Dopo aver preso atto del soprastante memorandum, i rappresentanti della Francia, della Gran Bretagna e della Russia, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno concluso col rappresentante dell'Italia, parimenti autorizzato dal suo Governo, l'accordo seguente: la Francia, la Gran Bretagna e la Russia, danno il loro pieno assenso al memorandum presentato dal governo italiano.

Riferendosi agli articoli 1, 2 e 3 del memorandum, che prevedono la cooperazione militare e navale delle quattro Potenze, l'Italia dichiara che essa entrerà in campagna al più presto possibile ed entro un termine che non potrà eccedere un mese a datare dalla firma delle presenti.